

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per le politiche agricole

(PINTO)

di concerto col Ministro dei trasporti e della navigazione

(BURLANDO)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1998

—————
Proroga di termini nel settore agricolo
—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in esame raccoglie una serie di previsioni di differimento di termini recati da disposizioni di legge concernenti il settore dell'agricoltura; termini che altre volte risultano essere stati prorogati per obiettive esigenze avvertite dagli operatori e dagli enti interessati.

L'articolo 1 dispone la proroga al 30 settembre 1998 del termine di cui al comma 8 dell'articolo 235 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), già prorogato al 30 settembre 1997 con l'articolo 8 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, al fine di consentire, da una parte l'immatricolazione di tutte le macchine agricole e di quelle operatrici già in circolazione e, dall'altra, lo smaltimento di un rilevante numero di dette macchine rimaste invendute presso le case costruttrici ed i relativi concessionari, nel rispetto delle prescrizioni recate dal Nuovo codice della strada.

Con l'articolo 2 si prevede la conservazione in bilancio di somme destinate a fare fronte all'esigenza di assicurare la piena attivazione degli interventi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, a favore dei danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi nel medio ed alto Adriatico in dipendenza di fenomeni mucillaginosi e del fenomeno meteomarinico che ha ultimamente colpito la Sicilia sud-orientale, nonchè degli interventi di cui al Piano triennale della pesca ed alla legge 28 agosto 1989, n. 302, e successive modificazioni, in materia di credito peschereccio di esercizio.

Per l'attuazione in particolare di quest'ultima legge si è registrato un rallentamento delle concessioni delle agevolazioni ivi previste imputabile alle innovazioni introdotte

dall'entrata in vigore del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

Tra le somme da conservare in bilancio per l'anno 1998 figurano altresì somme destinate ad assicurare il buon funzionamento dell'Ispettorato centrale repressione frodi ed in particolare la necessaria efficacia delle attività istituzionali, nonchè l'osservanza dell'obbligo di adeguamento dei laboratori di analisi alle norme di sicurezza ed alle norme pubblicate dell'Ente nazionale per l'unificazione delle normative tecniche (UNI) sulla certificazione dei laboratori pubblici.

Con l'articolo 3 si dispone la proroga al 30 novembre 1998 del termine utile per la denuncia dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, e successive modificazioni, con il quale è stata prevista infatti la denuncia alla provincia competente da parte dei proprietari, possessori o utilizzatori di tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibito, ancorchè non utilizzati. Il comma 2 di detto articolo dispone la possibilità di effettuare la denuncia dei pozzi anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, prevedendo altresì l'estinzione degli illeciti amministrativi eventualmente determinati, fino all'entrata in vigore del presente provvedimento, dal mancato assolvimento dell'obbligo in questione.

L'articolo 4 proroga per l'anno 1998 l'attività del gruppo di supporto tecnico presso il Ministero per le politiche agricole al fine di agevolare il lavoro di elaborazione della programmazione agricola nazionale e l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.

L'articolo 5, infine, prevede interventi a favore delle aziende agricole ad indirizzo olivicolo danneggiate dalla crisi di mercato delle olive e dell'olio.

Infatti, nella campagna di produzione 1997-1998 si è determinata una grave crisi di mercato per la drastica riduzione dei prezzi di vendita. Il prezzo di mercato della produzione delle olive che, nella scorsa campagna 1996-1997, si era attestato sulle 140.000 - 160.000 lire il quintale, nella corrente campagna di produzione è passato alle attuali 50.000-60.000 lire il quintale, non coprendo, in certi casi, nemmeno i costi di raccolta.

Per venire incontro alle aziende agricole a prevalente indirizzo olivicolo, nelle regioni Puglia e Calabria, in cui l'attuale crisi si è manifestata con maggiore gravità, ed in altre aree in cui si presume possano riflettersi le medesime condizioni negative, è stata predisposta la presente disposizione che, al comma 1, prevede il rinvio fino a dodici mesi del pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario, in scadenza fino al 31 dicembre 1997; al comma 2, stabilisce le modalità per l'individuazione dell'azienda agricola a prevalente indirizzo olivicolo; mentre ai commi 3 e 4 fissa, rispettivamente, le modalità per il concorso pubblico nel pagamento degli interessi e l'intervento del fondo interbancario di garanzia sulle operazioni di proroga fino a ventiquattro mesi. Il comma 5 individua in lire 6 miliardi la spesa complessiva sul bi-

lancio dello Stato ponendolo a carico delle disponibilità finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, istituito con la legge 25 maggio 1970, n. 364, e successivamente modificato ed integrato dalle leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni, e 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni.

L'articolo 6 prevede la costituzione di una segreteria tecnica composta da dipendenti del Servizio per la contrattazione programmata. Tale Servizio ha tra i suoi compiti, oltre ad una pesante attività di istruttoria, quello di verificare l'attuazione dei progetti e delle attività delle imprese, inseriti negli strumenti di programmazione negoziata, sia in corso di attuazione sia di nuova stipulazione. Il Servizio per la contrattazione programmata collabora alla realizzazione degli interventi nelle aree depresse ed all'attivazione delle risorse comunitarie.

È indispensabile, per tali compiti, la coesione dell'attività di monitoraggio e di vigilanza con quella, successiva temporalmente, dell'esame degli atti di collaudazione delle opere e degli impianti industriali realizzati, al fine di effettuare correttamente i dovuti pagamenti.

Per far fronte a tali incombenze, l'articolo in questione consente alla struttura competente di organizzarsi adeguatamente al proprio interno e nell'ambito del proprio contingente di personale con onere a carico dei fondi stanziati per l'accordo o il contratto di programma.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 4

La proroga del termine di attività del gruppo di supporto tecnico, istituito presso il Ministero per le politiche agricole, al 31 dicembre 1998 comporta una spesa valutata in lire 500 milioni per l'anno 1998, relativa al funzionamento dell'organismo in questione e alla corresponsione delle indennità e dei rimborsi spese ai suoi componenti.

La quantificazione avviene sulla base della spesa effettuata negli esercizi precedenti e delle prevedibili riunioni del gruppo ed è, pertanto, da considerare limite massimo di spesa per il periodo interessato.

Articolo 5

L'onere di lire 6 miliardi, a carico delle ordinarie disponibilità finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, è stato valutato prevedendo una massa finanziaria complessiva prorogabile di lire 150 miliardi per un periodo di dodici mesi ad un tasso complessivo del 7-8 per cento, di cui il 4 per cento a carico del bilancio dello Stato: $150.000.000.000 \times 4 \text{ per cento} = 6.000.000.000$.

Dal momento che i benefici creditizi sono limitati alle sole aziende agricole a prevalente indirizzo olivicolo, il relativo onere pubblico può essere contenuto nella spesa preventivata. Eventuali economie accertate a consultivo resteranno, in ogni modo, nella disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Immissione in circolazione
delle motoagricole)*

1. Il termine di cui al comma 8 dell'articolo 235, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da ultimo prorogato dall'articolo 8 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, è ulteriormente prorogato al 30 settembre 1998.

Art. 2.

*(Conservazione di somme
nel bilancio dello Stato)*

1. Per consentire il completamento degli adempimenti necessari per la piena attuazione degli interventi previsti nel settore della pesca ed assicurare l'espletamento dei controlli per la repressione delle frodi, le disponibilità in conto competenza ed in conto residui iscritte sui capitoli 3583, 3586, 3537, 7974, 7977, 5001, 5002, 5003, 5050, 5059 e 8600 dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole per l'anno 1997, non impegnate entro il 31 dicembre 1997, possono esserlo entro l'anno 1998.

Art. 3.

(Denuncia dei pozzi)

1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è pro-

rogato al 30 novembre 1998. Le regioni adottano, entro il 31 luglio 1998, provvedimenti finalizzati alla semplificazione degli adempimenti, con particolare riferimento alle utenze minori. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1° luglio 1995.

2. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo, la denuncia e la richiesta di concessione possono effettuarsi anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. La presentazione di tale denuncia, da effettuarsi presso le amministrazioni provinciali competenti nel termine di cui al comma 1, estingue ogni illecito amministrativo eventualmente commesso per la mancata tempestiva denuncia.

Art. 4.

(Supporto alla programmazione agricola nazionale)

1. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dal comma 4 dell'articolo 14, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.

Art. 5.

(Operazioni di credito agrario)

1. A favore delle aziende agricole delle Regioni Puglia e Calabria, a prevalente indirizzo olivicolo, condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale, danneggiate dalla crisi di mercato delle olive e dell'olio, sono prorogate, fino a dodici mesi, le rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento, in scadenza entro il 31 dicembre 1997. I medesimi interventi, con le stesse procedure e modalità, si applicano anche a favore delle aziende agricole di altre aree a vocazione olivicola, in cui è accertata la grave crisi di mercato delle olive e dell'olio.

2. Sono considerate a prevalente indirizzo olivicolo le aziende agricole che traggono da dette produzioni almeno il 50 per cento del reddito aziendale.

3. Le rate prorogate sono assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985.

4. Sulle rate prorogate opera il fondo interbancario di garanzia, di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche ed integrazioni.

5. La spesa per il concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite di lire 6 miliardi, è posta a carico del Fondo di solidarietà nazionale, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

(Disposizioni integrative)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con l'assistenza di una se-

greteria tecnica composta, in relazione alla rilevanza dell'intervento, da uno o più dipendenti del competente Servizio per la contrattazione programmata, i cui oneri di funzionamento sono posti parimenti a carico dei fondi stanziati per l'accordo o contratto di programma».

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

